

RISCONTRI A DUBBI INTERPRETATIVI DELLE REGIONI

Il documento riporta i dubbi e le criticità maggiormente espressi durante gli incontri o sottoposti via email da parte dei referenti e dei RUP delle Regioni e delle Province Autonome.

Le informazioni contenute sono a favore di una più agile condivisione delle informazioni in possesso e per una facilitazione della compilazione da parte dei RUP.

1. E' possibile finanziare nuove Grandi apparecchiature sanitarie in ragione di un potenziamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero?

No, per l'intervento *M6 C2 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero* non sono ammissibili a finanziamento nuove apparecchiature per il potenziamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero. Le risorse del PNRR prevedono solo acquisti per la sostituzione di apparecchiature in uso da almeno cinque anni.

2. Per le Grandi apparecchiature sanitarie è possibile sostituire, ad invarianza di finanziamento, le apparecchiature programmate sostituendole numericamente con altre apparecchiature?

No, non è possibile sostituire le apparecchiature già programmate, tuttavia ad invarianza di risorse finanziarie è possibile aggiungere a quelle previste nuove apparecchiature in sempre in sostituzione con una in uso da almeno cinque anni predisponendo la scheda intervento

3. E' possibile prevedere in seguito alla compilazione della scheda intervento la registrazione dei CUP?

No, la registrazione del CUP è necessaria ed è un campo obbligatorio nella compilazione della scheda intervento, in ragione della legge n.3/2003, all'articolo 11.

4. È possibile l'utilizzo flessibile e trasversale dei finanziamenti sulle diverse linee di intervento all'interno di una Component, rispettando il limite complessivo e il limite minimo numerico attribuito dal decreto di riparto?

No, non è permesso l'utilizzo trasversale dei finanziamenti. È tuttavia possibile un impiego flessibile delle risorse all'interno della medesima linea di intervento nel limite massimo consentito dal budget assegnato e nel rispetto del quadro economico finanziario previsto per l'intervento.

5. È ammissibile una opzione di finanziamento aggiuntiva?

Sì, scongiurando il rischio di doppio finanziamento. Il divieto di doppio finanziamento, previsto espressamente dalla normativa europea, prescrive che il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura. Si tratta di un principio generale di sana gestione finanziaria applicabile al bilancio dell'Unione europea, ma valido quale regola generale anche per l'ordinamento interno.

6. Possono essere cofinanziati da PNRR i progetti di realizzazione avviati prima del 2020?

L'art. 17 del Regolamento UE 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, "sono ammissibili le misure avviate a decorrere dal 1° febbraio 2020 a condizione che soddisfino i requisiti previsti dal suddetto Regolamento", purché la natura della spesa e le modalità di acquisizione siano coerenti con quanto previsto nell'ambito del PNRR e dei singoli investimenti presentati all'interno del Piano. Sul punto anche in base ad un recente parere espresso dalla Commissione Europea si precisa che lo spirito della data limite del 1° febbraio è quello di consentire una limitata retroattività del RRF per includere anche misure che sono in linea con gli obiettivi del RRF e che saranno perseguite in larga misura nel quadro del Piano, ma le cui fasi iniziali sono iniziate all'inizio della pandemia COVID-19. Ciò significa anche che i costi stimati delle misure

includere nel PNRR non devono riflettere azioni intraprese prima del 1° febbraio 2020. Sarà quindi da verificare se le spese sostenute successivamente al 24 aprile 2021 afferiscono misure avviate a decorrere dal 1° febbraio 2020 nei termini indicati. In caso positivo sono da considerare incluse nel periodo di ammissibilità della spesa fatta sempre salva la valutazione circa il rispetto degli altri principi di legittimità e regolarità.

7. Quali sono le procedure semplificate per la realizzazione degli interventi PNRR?

Vedasi L. 120/2020 e L. 108/2021.

8. È comunque possibile, per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, ricorrere a proprie normative regionali e provinciali?

Sì è possibile l'utilizzo di normative regionali e provinciali, fatto salvo il rispetto di quanto disposto dalla Legge 120/2020 e dalla Legge 108/2021, in particolare dall'art. 47 al 53.

QUESTITI RIFERITI A SCHEDE INTERVENTO E PIANO OPERATIVO

9. Quali sono le deadline per la compilazione delle Schede Intervento, dell'Action Plan e per il completamento del Piano operativo regionale?

Lo schema di DM del Ministro della Salute, ottenuta l'Intesa in Conferenza Stato Regioni nello scorso 12 gennaio u.s., riporta che le Regioni e le Province autonome perfezionano con il Ministero della Salute, entro il 28 febbraio 2022, i Piani Operativi Regionali di propria competenza e gli Action Plan per ciascuno degli interventi. Pertanto è necessario che le Schede Intervento debbano risultare già compilate entro tale termine. La fase valutativa che seguirà tale scadenza, inerente la verifica e la coerenza delle stesse agli obiettivi trasversali e ai M&T previsti dal Piano, potrà comportare i necessari adeguamenti fino alla firma del Cis.

10. È possibile modificare la lista delle localizzazioni dei siti idonei per Case di Comunità, ospedali di Comunità e COT prima della sottoscrizione del CIS?

È sicuramente ammissibile la modifica entro l'ultima data utile per il completamento delle Schede intervento, cioè il 28 febbraio 2022. La fase valutativa che seguirà tale scadenza, inerente la verifica e la coerenza delle stesse agli obiettivi trasversali e ai M&T previsti dal Piano, potrà comportare i necessari adeguamenti fino alla firma del Cis.

11. Le Regioni e gli Enti del SSN possono utilizzare centrali di committenza regionale nel rispetto del limite finanziario assegnato all'investimento?

Premesso che è ammissibile ai fini della attuazione degli investimenti del PNRR ricorrere agli aggregatori di acquisto, come anticipato dalla nota Prot. N. 71 del 17/01/2022 della Unità di Missione per il PNRR, al punto g), nel rispetto del regolamento complessivo, della normativa vigente e dei principi di legalità e ammissibilità.

Tuttavia, gli enti del SSN sono tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro stipulate con Consip S.p.A. tutte le volte che l'indicazione è riportata esplicitamente nei documenti di Piano.

Qualora il ricorso alle centrali aggregatori di acquisto sia stato effettuato dopo il 1° febbraio 2020 e in ogni caso antecedentemente alla data di approvazione della Decisione del Consiglio sull'esecuzione del PNRR italiano, 13 luglio 2022, occorre fornire formale attestazione che dichiara il rispetto del principio DNSH ("do no significant harm") e degli altri principi trasversali del Piano nella realizzazione degli interventi riconducibili a procedure ad evidenza pubblica o di Convenzioni Consip già avviate (vedasi anche punto c) della citata nota).

12. È possibile prevedere un CUP per ogni singolo intervento/per singola tipologia di intervento/per sede fisica di intervento?

Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP). Il CUP inerisce ai singoli progetti e non alle singole tipologie di intervento.

13. Per l'intervento M6 C1 relativo alle COT, come dovranno essere presi i CUP?

Premesso che l'investimento sulle COT si articola mediante tre schede intervento (struttura, device e interconnessione) è opportuno registrare un Codice Unico di Progetto distinto per ogni operazione riferita alle strutture (COT), mentre è suggerito aggregare le operazioni riconducibili ad interconnessioni e device, e a fronte di ogni procedimento predisposto a livello regionale o di azienda è possibile attivare un solo CUP.

14. La registrazione del CUP per la realizzazione dell'investimento in digitalizzazione DEA di I e II livello, M6 C2 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero, può essere aggregato a livello di Azienda?

No, anche in questo caso guida, per la registrazione dei CUP, il target da raggiungere. Pertanto, come riportato all'Annex (vedi sopra) il target previsto per l'investimento Digitalizzazione DEA I e II livello è al codice *M6C2-8 / Investimento 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero / Target "Digitalizzazione delle strutture ospedaliere (DEA - Dipartimenti di emergenza e accettazione - Livello I e II). Numero: 280 (DEA) al Q4 2025.* Alla colonna "Descrizione di ogni traguardo e obiettivo" è altresì riportato *"Ogni struttura ospedaliera informatizzata deve disporre di un centro di Dipartimenti di emergenza e accettazione - Livello I e II) elaborazione di dati (CED) necessario per realizzare l'informatizzazione dell'intera struttura ospedaliera e sufficienti tecnologie informatiche hardware e/o software, tecnologie elettromedicali, tecnologie supplementari e lavori ausiliari, necessari per realizzare l'informatizzazione di ciascun reparto ospedaliero."*

15. Qualora si identifichi il medesimo sito per la realizzazione di linee di investimento differenti (es. Casa della Comunità e COT) è possibile presentare un unico progetto corredato da unico quadro economico?

Sebbene sia ammessa l'identificazione del medesimo sito al fine della realizzazione di linee d'investimento diverse, rimane necessario attivare tre procedure distinte. Il PNRR è un Piano che eroga fondi sulla performance attuata, quindi sulla realizzazione degli obiettivi e dei traguardi preposti, ne consegue che anche i meccanismi di vigilanza, monitoraggio e rendicontazione seguiranno tale ratio. La presentazione di un unico procedimento per la realizzazione di molteplici interventi comporterebbe una sottostima numerica dei target attuati, che inficerebbe sull'implementazione complessiva del PNRR.

16. Il cronoprogramma e le fasi indicate potranno essere modificati mantenendo comunque i vincoli temporali presenti?

Sì, fatto salvo il rispetto dei Milestone e Target, europei e nazionali, intermedi e finali, previsti.

17. Il cronoprogramma finanziario richiede la suddivisione della spesa per annualità. È possibile arrivare fino al 2026?

La suddivisione della spesa per annualità deve essere coerente con i Milestone e Target previsti dall'intervento specifico. I criteri di suddivisione annuale sono da ricondurre proporzionalmente sulla base dell'annualità attese di spesa.

18. L'assegnazione dei fondi è prevista dalla stima parametrica dei costi o dai costi reali di progettazione?

L'assegnazione è risultante dalla stima parametrica e il costo reale dell'opera istruirà il livello di rimborso.

19. Il soggetto richiedente, non è proprietario dell'immobile e con riferimento agli immobili oggetto dell'intervento si configurano 2 casi distinti:

- Nel primo caso il soggetto richiedente, non è attualmente nella disponibilità dell'immobile, esiste una semplice comunicazione di disponibilità dell'immobile da parte della proprietà del tipo Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (APSP).
- Nel secondo caso il soggetto richiedente è nella disponibilità parziale dell'immobile di proprietà APSP. Questi due interventi, in base alla proprietà (APSP) ed al tipo di disponibilità, possono essere finanziati a valere sulle risorse PNRR/FC?

L'uso di immobili pubblici che non rientrano nella proprietà di Aziende Sanitarie e altri Enti del Servizio Sanitario Regionale, sono ammessi a finanziamento per intervento PNRR in presenza di un sottoscritto contratto di comodato d'uso gratuito. Si rimanda a nuovo aggiornamento la questione sulla disponibilità dell'immobile.

20. La realizzazione di Case di Comunità, ospedali di Comunità e COT possono essere realizzate tramite PPP (Partenariato Pubblico Privato)?

Con riferimento alla possibilità di avvalersi di forme di partenariato pubblico-privato (PPP), si ritiene di rispondere in senso affermativo. In assenza di specifico riferimento all'interno del Reg. (UE) 241/2021, si trova sostegno nella regolamentazione per fondi SIE, ed in particolare al Considerando n. 59 del Reg. (UE) 1303/2013, che recita: "I partenariati pubblico privato (i "PPP") possono essere un mezzo efficace per realizzare operazioni che garantiscono il conseguimento di politiche pubbliche riunendo diverse forme di risorse pubbliche e private". Il Reg. UE 1060/2021, al Considerando n. 46 puntualizza tuttavia che "al fine di fornire la flessibilità necessaria per l'attuazione dei partenariati pubblico-privato (PPP), l'accordo di PPP dovrebbe precisare quando una spesa è considerata ammissibile, e in particolare a quali condizioni sia sostenuta dal beneficiario o dal partner privato del PPP, a prescindere da chi effettua i pagamenti per l'attuazione dell'operazione PPP". Le regole da seguire sono quelle dei fondi Strutturali Europei per quanto applicabili al caso in specie.

21. In considerazione delle ridotte risorse economiche disponibili è possibile inserire per gli interventi di ristrutturazione la possibilità di usufruire del contributo GSE/conto termico (es. per sostituzione serramenti esterni, lampade a led, piccole ristrutturazioni)?

Il concetto di cumulo si riferisce alla possibilità di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono in tal modo "cumulate" a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento. Tale fattispecie è prevista e consentita nell'ambito dei PNRR dall'art. 9 del Reg. (UE) 2021/241, che recita: "Il sostegno fornito nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) si aggiunge al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione". È pertanto prevista la possibilità di cumulare all'interno di un unico progetto fonti finanziarie differenti "...a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo" (divieto di doppio finanziamento)" (circolare MEF n. 33 del 31/12/2021).

La volontà di ricorrere all'attivazione del conto termico del GSE potrà essere indicata nel campo note della relativa Scheda intervento.

PRINCIPI TRASVERSALI PNRR

22. Per quanto riguarda i principi trasversali del PNRR (es. DNSH, clima, ambiente, digital..) bastano le prescrizioni nazionali e regionali/provinciali attualmente esistenti?

Sono state pubblicate le Linee Guida che definiscono modalità e requisiti da rispettare sui principi e sulle priorità trasversali del PNRR per poter accedere ai finanziamenti e che le amministrazioni titolari dell'attuazione delle misure devono inserire nei bandi emanati con le risorse del Piano.

Per le imprese che parteciperanno ai progetti, forniranno beni e servizi o risulteranno aggiudicatarie di lavori pubblici finanziati dal PNRR, occorrerà infatti rispettare i requisiti necessari e quelli premiali che riguardano il principio “Do No Significant Harm (DNSH)” (vedi Circolare N. 32 del 30/12/2021 del Ministero dell’Economia e delle Finanze), secondo il quale nessun investimento sostenuto dal PNRR deve arrecare danno agli obiettivi ambientali e ostacolare la mitigazione dei cambiamenti climatici, e le priorità trasversali relative alle pari opportunità generazionali e di genere, con specifica attenzione al miglioramento dei tassi di occupazione femminile e giovanile.

Si segnala che, nella maggior parte dei casi, la normativa nazionale di riferimento è già conforme ai principi DNSH e sono previste nell’ordinamento nazionale certificazioni ambientali idonee (Valutazione Ambientale Strategica - VAS - o Valutazione di impatto ambientale - VIA – oppure essere assoggettati ad Autorizzazione integrata ambientale – AIA - o Autorizzazione unica ambientale – AUA-). Nel caso in cui il DNSH imponga requisiti aggiuntivi, essi sono evidenziati nelle schede tecniche allegate alla citata N. 32 del 30/12/2021 del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Per perseguire le finalità riguardanti le pari opportunità, generazionali e di genere, insieme all’inclusione lavorativa delle persone con disabilità, le relative Linee Guida pubblicate in Gazzetta Ufficiale definiscono puntualmente, e trasversalmente alle missioni e agli avvisi del PNRR, le modalità e i criteri da applicare con l’indicazione di misure premiali e le clausole da prevedere nei bandi differenziate per settore, tipologia e natura del contratto o del progetto (DPCM 7 dicembre 2021).